PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA

Art. 1

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgera' a Siviglia (Spagna) nel 1992 (Expo '92), e' autorizzata la spesa di lire ventimila milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come indicato di seguito:

a) cinquemila milioni di lire per il 1990;

b) cinquemila milioni di lire per il 1991;

c) diecimila milioni di lire per il 1992.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1990, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia
Estremi	Legge 22 dicembre 1990, n. 402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazione-dell-italia-all-esposizione-universale-di-siviglia/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it